



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 126 del 18 Novembre 2015

Agricoltura

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DETERMINAZIONE 14.10.2015, n. DPD/129

Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" come modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 maggio 2011. Misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole" 4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DETERMINAZIONE 14.10.2015, n. DPD/129

Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" come modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 maggio 2011. Misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole".

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. che stabilisce le disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Reg. (CE) n. 65/2011 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
VISTO il Reg. (CE) n. 1290/2005 e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTI i Regg. (CE) n. 883/2006 ,n. 885/2006 e s.m.i, recanti modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005;

VISTO il Reg. (CE) n. 1848/2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Reg (CE) n. 1681/1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato con Reg (CE) n. 2035/2005;

VISTO il Reg. (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

VISTI i Regg. (CE) n. 1120/2009 e n. 1122/2009 recanti modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 73/2009;

VISTA la Legge 898/86, recante sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 689/81, recante modifiche al sistema penale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate "Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale".

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 24.06.2013, con la quale è stato approvato il Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole";

VISTO il Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole" documento predisposto dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della

Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale
Alimentazione Caccia e Pesca;

VISTA la L.R. n. 3 de 04.01.2014 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo";

VISTO il D.M. n. 30125 del 22.12.2009 come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

RAVVISATA la necessità di recepire, relativamente alla Misura in oggetto, quanto previsto dal D.M. n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. al fine di garantire il corretto svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per lo sviluppo rurale;

RITENUTO pertanto opportuno emanare le disposizioni regionali di recepimento del D.M. n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i., in maniera tale da definire compiutamente il sistema delle procedure, dei controlli, delle violazioni degli impegni che comportano riduzioni ed esclusioni dagli aiuti concessi in attuazione della Misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole" del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;

VISTO il Documento "Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole - Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125" predisposto dal Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse, ex Ufficio Coordinamento e Gestione Interventi nel Settore Forestale, costituito da n. 42 (quarantadue) facciate, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che nel Documento di cui sopra sono esplicitate le modalità di individuazione dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 223 dell'Asse 2 "Imboschimento di superfici non agricole" del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;

RITENUTO pertanto di poter approvare il Documento "Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole - Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125", come sopra individuato;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale;

VISTA la L.R.77/1999;

DETERMINA

In conformità con le premesse

- **di approvare** il Documento "Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole - Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i." predisposto dal Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse, ex Ufficio Coordinamento e Gestione Interventi nel Settore Forestale, costituito da n. 42 (quarantadue) facciate, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei beneficiari dei contributi pubblici previsti dal P.S.R. Abruzzo 2007/2013 si rinvia, per quanto non previsto nel Documento di cui sopra, alle previsioni del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. nonché alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali relativi allo sviluppo rurale;
- **di dare atto** altresì che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale;
- **di pubblicare** la presente Determinazione e il Documento "Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole - Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i." sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet dedicato al PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo. DD Approvazione Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 misura 223

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

Segue Allegato



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca




PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

MISURA 223

Imboschimento di superfici non agricole

Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" come modificato ed integrato dal DM 13 maggio 2011 n. 10346.

Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 65/11 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05



INDICE¹

Premessa e ambito di applicazione.....	3
2 MISURA 223 – IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE : Schema generale della procedura dei controlli.....	4
3 TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO	5
4 AIUTI	5
5 PROCEDURA DI CONTROLLO	5
COMPONENTE A INVESTIMENTO	6
Tipologia di controllo.....	6
Principi generali di controllo.....	7
COMPONENTE A SUPERFICIE	24
Tipologia di controllo.....	24
Principi generali di controllo.....	24
6 RIFERIMENTI LEGISLATIVI	36

¹ La redazione del documento è stata curata da Fiorina Granese e Valeria Zema.

Coordinamento e supervisione Francesco Contu



Premessa e ambito di applicazione

Il presente documento è finalizzato a disciplinare l'applicazione di riduzioni ed esclusioni a norma del regolamento CE 65/2011 e del DM 22 dicembre 2009, n. 30125 come modificato ed integrato dal DM 13 maggio 2011 n. 10346.

Le disposizioni in esso contenute riguardano i casi di infrazione nell'adempimento degli impegni assunti da parte dei beneficiari relativamente alla misura 2.2.3 "Imboschimento di superfici non agricole" dell'Asse 2 del P.S.R. Abruzzo 2007/2013.

Non ricadono nell'ambito di applicazione del presente atto i mancati adempimenti o le violazioni commesse dal beneficiario in sede di presentazione domanda di aiuto e comunque nelle fasi procedurali precedenti alla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto a favore del beneficiario.

1 MISURA 223 – IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE: Schema generale della procedura dei controlli	
AIUTI. La misura prevede due tipologie di aiuto, di seguito specificate	
AIUTI RELATIVI AI COSTI DI IMPIANTO (Componente a Investimento della Misura)	AIUTI RELATIVI AI COSTI DI MANUTENZIONE (Componente a Superficie della Misura)
E' previsto un contributo per i costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto. Per tale motivo la misura rientra nelle investimenti ai sensi del Titolo II del Reg. UE 65/2011	E' previsto un contributo per i costi di manutenzione sostenuti durante gli anni successivi la realizzazione dell'impianto. Per tale motivo la misura rientra nelle Misure connesse a investimenti ai sensi del Titolo I del Reg. UE 65/2011
PROCEDURA DI CONTROLLI	
Si descrive la Procedura dei Controlli da adottare per la Componente a Investimento e per la Componente a Superficie	
COMPONENTE A INVESTIMENTO	
Verifica dei costi ammissibili e relativo calcolo dei pagamenti	Verifica del Rispetto degli Impegni e relativo calcolo dei pagamenti
La procedura prevede controlli amministrativi, in loco ed ex post atti a garantire il rispetto delle condizioni di concessione al sostegno. Si procede alla: A) Verifica dei Costi ammissibili Si sottopone a verifica tutto ciò che riguarda le modalità di realizzazione dell'investimento al fine di determinare gli importi ammissibili. B) Relativo Calcolo dei pagamenti In caso di discordanza tra i costi dichiarati in domanda e quelli ritenuti ammissibili, si applica una riduzione al costo dichiarato.	I regolamenti comunitari prevedono che la concessione del contributo sia subordinata al rispetto di specifici impegni. Si procede alla: A) Verifica del Rispetto degli Impegni Si procede alla costituzione della griglia delle Infrazioni contenente l'elenco delle infrazioni da verificare B) Relativo Calcolo dei pagamenti In caso di mancato rispetto degli impegni si applicano riduzioni al costo dichiarato.
COMPONENTE A SUPERFICIE	
Verifica delle superfici e relativo calcolo dei pagamenti	Verifica del Rispetto degli Impegni e relativo calcolo dei pagamenti
La normativa prevede controlli amministrativi e in loco atti a garantire il rispetto delle condizioni di concessioni al sostegno. In dettaglio si procede alla: A) Verifica delle superfici Poiché il premio è calcolato in funzione della superficie delle particelle, si effettuano controlli per determinare la superficie ammissibile a premio. B) Relativo Calcolo dei pagamenti In caso di discordanza tra superfici dichiarate e superfici ammissibili si applicano riduzioni in funzione dell'entità della discordanza.	I regolamenti comunitari prevedono che la concessione del contributo sia subordinata al rispetto di specifici impegni. Si procede alla: A) Verifica del Rispetto degli Impegni Si procede alla costituzione della griglia delle Infrazioni contenente l'elenco delle infrazioni da verificare B) Relativo Calcolo dei pagamenti In caso di mancato rispetto degli impegni si applicano riduzioni al costo dichiarato.





2 TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

La Misura 223 prevede l'erogazione di benefici finanziari per la realizzazione di quattro diverse tipologie di intervento:

Tipologia A) Realizzazione di imboschimenti permanenti a funzione multipla

Tipologia B) Realizzazione di Imboschimenti nelle aree periurbane di comuni con maggiore densità abitativa/produttiva

Tipologia C) Realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura

Tipologia D) Realizzazione di impianti puri o misti di piante forestali micorrizate.

Considerata la possibilità, di presentare, da parte dello stesso beneficiario, domande di aiuto per più di una tipologia di intervento, ai fini del presente documento, si specificano le definizioni di seguito riportate:

Misura: insieme di domande presentate dallo stesso beneficiario nell'ambito della misura 223.

Operazione: insieme degli interventi oggetto della singola domanda di aiuto.

Tale specifica trova applicazione in caso riduzione del pagamento conseguente ad una infrazione commessa. In tal caso si procede a determinare se la stessa infrazione ha influenza sull'operazione o sulla misura per applicare di conseguenza la riduzione del pagamento al montante dell'operazione o al montante della misura.

3 AIUTI

La Misura 223 prevede due tipologie di aiuto.

Costi di impianto - Aiuto relativo alla Componente a Investimento. La misura prevede che i pagamenti coprano parte dei costi di impianto sostenuti dai beneficiari. In relazione a tali aiuti, la Misura 223 rientra tra le misure connesse a investimento e le relative procedure di controllo sono regolamentate dal Titolo II del Regolamento CE 65/2011.

Costi di manutenzione - Aiuto relativo alla Componente a Superficie. La misura prevede che i pagamenti coprano i costi di manutenzione sostenuti dai beneficiari negli anni successivi all'impianto. In relazione a tali aiuti, la Misura 223 rientra tra le misure Connesse a Superficie e le relative procedure di controllo sono regolamentate dal Titolo I del Regolamento CE 65/2011.

4 PROCEDURA DI CONTROLLO

La normativa comunitaria e nazionale prevede procedure di controllo e calcolo dei pagamenti differenziate per le misure connesse ad investimenti e per le misure connesse a superficie. Per tale motivo, si procederà separatamente alla descrizione delle procedure di



controllo e del relativo calcolo dei pagamenti da adottare per la Componente a Investimento e per la Componente a Superficie.

COMPONENTE A INVESTIMENTO

Tale procedura di controllo è regolamentata da:

- Reg (UE) 65/2011;
- DM 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

Sono previsti i seguenti controlli:

Controlli amministrativi. Si effettuano sul 100% delle domande in applicazione dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 65/2011.

Tali controlli prevedono la verifica:

- della fornitura dei prodotti e dei servizi;
- della realtà della spesa sostenuta
- della conformità dell'operazione realizzata con quella approvata;
- dell'assenza di doppi finanziamenti.

Tali controlli prevedono inoltre una visita in situ atta a verificare la realizzazione dell'investimento. Tale visita, solo in casi debitamente motivati, può essere omessa.

Controlli in loco. Si effettuano prima del pagamento finale su un campione determinato in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento (CE) 65/2011.

Tali controlli prevedono la verifica:

- dei documenti contabili o assimilabili;
- la conformità dell'operazione effettuata al capitolato approvato;
- la conformità della destinazione dell'operazione realizzata con quanto approvato in fase di istruttoria;
- delle norme sugli appalti pubblici;
- del rispetto degli impegni e degli obblighi previsti.

Controlli ex post. Si effettuano dopo il pagamento finale su un campione determinato in applicazione dell'articolo 29 del Regolamento (CE) 65/2011.

Tali controlli eseguiti secondo quanto previsto dall'art. 72 , par. 1 del Reg. CE n. 1698/2005, devono garantire che l'investimento realizzato non subisca nei cinque anni successivi modifiche sostanziali che ne alterino la natura o che siano conseguenza di un ingiustificato cambio dell'assetto proprietario.



PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

La procedura dei controlli deve garantire il rispetto delle condizioni di concessione del sostegno. Si descrive di seguito la procedura di controllo da adottare, sottolineando la necessità di seguire l'ordine indicato. Pertanto si procederà:

- 1 alla verifica dei costi ammissibili e al relativo calcolo dei pagamenti;
- 2 alla verifica del rispetto degli impegni e relativo calcolo dei pagamenti.

1. Costi ammissibili – Spesa ammissibile: verifica e relativo calcolo dei pagamenti

Verifica dei Costi ammissibili – Spesa ammissibile. Si determinano quali, tra i costi dichiarati nella domanda di pagamento, siano quelli ammissibili a premio in quanto sostenuti nel rispetto delle normative. A tal fine si sottopone a verifica tutto ciò che è inerente le modalità di realizzazione dell'investimento e la correttezza delle relative spese sostenute (vedi controlli amministrativi e controlli in loco).

Calcolo dei pagamenti a seguito di verifica dei costi ammissibili (Reg. UE 65/2011 art. 30). Al termine della verifica dei costi ammissibili, se la differenza tra il contributo richiesto e quello ritenuto ammissibile è superiore al 3% si applica una riduzione secondo la seguente formula:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Dove:

CE = contributo erogabile
CA = contributo ammissibile
CR = contributo richiesto

2. Rispetto degli Impegni: verifica e relativo calcolo dei pagamenti

Verifica del rispetto degli impegni. I regolamenti comunitari prevedono che la concessione del contributo sia subordinata al rispetto di specifici impegni. Pertanto, una volta determinata la spesa ammissibile, si procede alla verifica del rispetto degli impegni assunti. Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni si procede, in funzione della natura dell'infrazione, o alla pronuncia di decadenza della domanda di aiuto o al calcolo delle sanzioni e riduzioni da applicare all'importo di spesa ammissibile determinato.

A tal fine è stata costruita la Griglia delle Infrazioni, che è così strutturata:

- elenco delle infrazioni causa di esclusione o di riduzione del pagamento;
- base giuridica delle infrazioni;
- natura dell'impegno (gli impegni da rispettare si dividono in: essenziali, la cui violazione comporta la decadenza della domanda di aiuto e accessori, la cui violazione comporta la riduzione graduale del contributo);
- individuazione della tipologia di controllo da applicare al singolo impegno;
- individuazione del livello di disaggregazione degli impegni al fine di determinare se la violazione si debba attribuire all'operazione o alla misura.

Si riporta di seguito la Griglia delle Infrazioni relativa alla componente a Investimento della Misura

GRIGLIA DELLE INFRAZIONI RELATIVA ALLA COMPONENTE A INVESTIMENTO						
N	Tipologia di infrazione	Base giuridica	Natura dell'impegno (E= Essenziale; A= Accessorio)	Conseguenza (D= Decadenza; R= Riduzione)	Tipologia di controllo (Amministrativo In loco o Ex post)	Livello di disaggregazione (M= Misura O= Operazione)
REALIZZAZIONE IMPIANTO						
1	Aver apportato, nei 5 anni successivi alla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, modifiche sostanziali all'operazione che: - ne abbiano alterato la natura o le condizioni di esecuzione (incluso il cambio di destinazione d'uso di un bene) o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o ad un ente; - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario, della cessazione o rilocalizzazione dell'attività.	- Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 72 Bando di Misura par. 14.2.8	E	Decadenza	Ex post	O
2	Aver attuato in maniera incompleta gli interventi previsti nel progetto e autorizzati, salvo eventuali varianti preventive approvate e autorizzate.	Bando di Misura par. 17.2.1	E	Decadenza	Amministrativo In loco	O
3	Non aver rispettato le disposizioni e le prescrizioni tecniche e amministrative impartite in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo.	Bando di Misura par. 17.2.2	A	Riduzione	Amministrativo In loco	O
4	Aver effettuato tagli (salvo le ceduzioni, gli sfolti e i diradamenti previsti dal Piano di Cultura e Conservazione ammessi in istruttoria) o cambi di destinazione d'uso del terreno impiantato.	Bando di Misura par. 17.2.1	E	Decadenza	Ex post	O
5	Fallimento dell'impianto. <i>L'impianto, o parte di esso, si considera fallito quando il numero delle piante idonee presenti scende anche una sola volta sotto le "soglie minime" (indicate nel Bando) e il beneficiario non ha provveduto entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle fallanze.</i>	Bando di Misura par. 17.2.1	E	Decadenza	Ex post	O
6	Aver utilizzato materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato	Bando di Misura par. 10	E	Decadenza	Amministrativo In loco	O
7	Aver utilizzato per le operazioni di rimboschimento materiali privi dell'attestazione della provenienza degli utilizzati, rilasciata dal fornitore.	Bando di Misura par. 11	E	Decadenza	Amministrativo In loco	O
8	Aver utilizzato per la realizzazione di impianti della tipologia D (BPPM) materiali privi di attestazione o certificazione sulla micorrizzazione, rilasciata dal fornitore.	Bando di Misura par. 23.5 - All. 5	E	Decadenza	Amministrativo In loco	O



AVVIO DEI LAVORI						
9	Non aver dato avvio ai lavori entro 120 giorni dalla data di notifica di ammissione a finanziamento, salvo proroga.	Bando di Misura par 20.1	E	Decadenza	Amministrativo In loco	O
10	Non aver comunicato o aver comunicato oltre i termini prescritti (almeno trenta giorni prima dell'effettivo avvio) l'avvio dei lavori	Bando di Misura par 20.1	E	Decadenza	Amministrativo In loco	O
11	Non aver acquisito le autorizzazioni e nulla-osta necessari	Bando di Misura par 20.1	E	Decadenza	Amministrativo In loco	O
DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE PER L'AVVIO DEI LAVORI						
12	Aver consegnato la copia cartacea della domanda di anticipazione e relativo corredo documentale oltre 10 giorni dal rilascio sul portale SIAN	Bando di Misura par 20.4 - par 20.8	A	Riduzione	Amministrativo In loco	O
DOMANDA DI PAGAMENTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)						
13	Aver consegnato la copia cartacea della domanda di acconto e relativo corredo documentale oltre 10 giorni dal rilascio sul portale SIAN	Bando di Misura par 20.5 - par 20.8	A	Riduzione	Amministrativo In loco	O
DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'IMPIANTO (STATO FINALE DEI LAVORI)						
14	Aver inoltrato sul portale SIAN la domanda di pagamento del contributo per l'impianto oltre il termine previsto per l'attuazione dell'intervento	Bando di Misura par 20.6 - par 20.8	A	Riduzione	Amministrativo In loco	O
15	Aver consegnato la copia cartacea della domanda di pagamento del contributo per l'impianto e relativo corredo documentale oltre 10 giorni consecutivi dal rilascio sul portale SIAN.	Bando di Misura par 20.2 - par 20.6 - par 20.8	A	Riduzione	Amministrativo In loco	O
FINE LAVORI						
16	Non aver comunicato la fine dei lavori all'Ufficio competente	Bando di Misura par 20.6	A	Riduzione	Amministrativo In loco	O
17	Non aver concluso i lavori entro i termini stabiliti	Bando di Misura par 20.2	A	Riduzione	Amministrativo In loco	O
CONTABILITA'						
18	Non aver adottato un sistema contabile distinto	Reg.(CE) 1698/05 e s.m.i art. 75 lett. c) punto i) Bando di Misura par.14.2.6	A	Riduzione	Amministrativo In loco	O
PUBBLICITA'						
19	Non aver rispettato le disposizioni in materia di informazione e pubblicità e/o non aver adoperato etichette di informazione e pubblicità conformi a quanto indicato nel bando	- All. VI del reg. 1974/06 e s.m.i. - Bando di Misura par. 14.2.7	A	Riduzione	Amministrativo In loco	O



SCHEDE DI MONITORAGGIO						
20	Non aver inviato o aver compilato in maniera errata la scheda di monitoraggio	Bando di Misura par. 17.2.2	A	Riduzione	Amministrativo In loco	O
FALSE DICHIARAZIONI						
21	Aver reso deliberatamente false dichiarazioni	Reg. (UE) n. 65/2011, art. 30	E	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	M
NEGAZIONE AL CONTROLLO						
22	Non consentire ai funzionari incaricati della attività di controllo, in assenza di giustificati motivi, l'accesso in azienda e alla documentazione necessaria	Reg. (UE) n. 65/2011 art. 4	E	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	M
CESSIONE TOTALE O PARZIALE DELL'AZIENDA						
23	Avere effettuato nel corso del periodo di esecuzione degli obblighi e degli impegni la cessione parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto in assenza di assunzione degli impegni da parte del soggetto che subentra	Reg. (CE) 1974/2006 art. 44 comma 1	E	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	O
CAUSE DI FORZA MAGGIORE						
24	Non comunicare o comunicare oltre i termini stabiliti il verificarsi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali	Reg. (CE) 1974/06 e s.m.i art. 47	E	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	O
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE						
25	Aver distolto le agevolazioni finanziarie dalle finalità per le quali sono state concesse.	Bando misura par. 17.2.1	E	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	O
26	Aver richiesto altre agevolazioni pubbliche per le opere e gli acquisti ammessi a finanziamento.	Bando misura par. 17.2.1	E	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	O
DESTINAZIONE D'USO						
27	Aver omesso di inoltrare all'U.T.E. della specifica segnalazione di cambio di destinazione d'uso delle particelle oggetto dell'investimento nei termini previsti dal bando	Bando misura par. 6	A	Riduzione	Amministrativo In loco	O
28	Aver praticato coltivazioni agricole o pascolo sulla superficie oggetto di impianto.	Bando misura par. 17.2.1.	E	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	O





Calcolo dei Pagamenti a seguito di verifica del rispetto degli Impegni (DM 30125 art 19, art. 20, allegato 7). Una volta definita la Griglia delle Infrazioni, si costruisce, per ogni Impegno accessorio, la relativa scheda delle riduzioni. Tale scheda permette di calcolare la percentuale di riduzione da applicare al pagamento. Per la determinazione della percentuale di riduzione si procede come di seguito indicato:

- la violazione dell'impegno viene valutata in relazione a tre parametri: Gravità, Entità e Durata;
- per ognuno di essi si definisce il corrispondente livello di violazione: basso, medio e alto, quantificati rispettivamente nel valore 1, 3, 5, costruendo la matrice di seguito riportata:

Livello (o Classe) di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

- una volta quantificati i tre parametri, si applica la media aritmetica;
- la media aritmetica ottenuta viene confrontata con i valori riportati nella tabella seguente per individuare la percentuale di riduzione da applicare. Si specifica che il livello minimo di riduzione è stabilito dal D.M. nel 3%, mentre per gli altri due intervalli di punteggio (medio, alto) la percentuale di riduzione è individuata dalla Regione Abruzzo: nell'ambito della misura 223 essa è stabilita rispettivamente nel 6% e nel 12%.

Media calcolata	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	6%
$X > 4,00$	12%

- determinati gli importi delle singole riduzioni per ciascun impegno, si esegue la loro sommatoria.

Si riportano di seguito:

- la scheda degli Impegni accessori estrapolati dalla griglia delle Infrazioni
- la scheda delle Riduzioni relative al mancato rispetto dei singoli impegni accessori

SCHEDA IMPEGNI ACCESSORI

Nella tabella che segue sono elencate le infrazioni relative agli impegni accessori per le quali sono state elaborate singole schede di graduazione della riduzione in relazione ai livelli di entità, gravità e durata.

Riferimento griglia delle infrazioni	DESCRIZIONE INFRAZIONE	N. SCHEDA
3	Non aver rispettato le disposizioni e le prescrizioni tecniche e amministrative impartite in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo.	1
12	Aver consegnato la copia cartacea della domanda di anticipazione e relativo corredo documentale oltre 10 giorni dal rilascio sul portale SIAN	2
13	Aver consegnato la copia cartacea della domanda di acconto e relativo corredo documentale oltre 10 giorni dal rilascio sul portale SIAN	3
14	Aver inoltrato e rilasciato sul portale SIAN la domanda di pagamento del contributo per l'impianto oltre il termine previsto per l'attuazione dell'intervento	4
15	Aver consegnato la copia cartacea della domanda di pagamento del contributo per l'impianto e relativo corredo documentale oltre 10 giorni consecutivi dal rilascio sul portale SIAN	5
16	Non aver comunicato la fine dei lavori all'Ufficio competente	6
17	Non aver concluso i lavori entro i termini stabiliti	7
18	Non aver adottato un sistema contabile distinto	8
19	Non aver rispettato le disposizioni in materia di informazione e pubblicità e/o non aver adoperato tabelle di informazione e pubblicità conformi a quanto indicato nel bando	9
20	Non aver inviato o aver compilato in maniera errata la scheda di monitoraggio	10
27	Aver omissso di inoltrare all'U.T.E. della specifica segnalazione di cambio di destinazione d'uso delle particelle oggetto dell'investimento nei termini previsti dal bando	11



SCHEDA N. 1 - Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 3

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Descrizione impegno	Rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando misura 223 par. 17.2.2.			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura	
	X operazione (azione)		coltura	
Tipologia di penalità			campo di applicazione	X 100% controllo amministrativo
				X 5% controllo in loco
	X			1% controllo ex post

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Mancato rispetto di n. 1 prescrizione	Non pertinente
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Mancato rispetto di n. 2 prescrizioni	Non pertinente
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Mancato rispetto di n. 3 o più prescrizioni	Non pertinente



SCHEDA N. 2 Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 12

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Descrizione impegno	Consegna copia cartacea della domanda di anticipazione e relativo corredo documentale entro 10 giorni dal rilascio sul portale SIAN			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando mis. 2.2.3 parr. 20.4 e 20.8			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura	
	X operazione (azione)		coltura	
Tipologia di penalità	decadenza totale	campo di applicazione	X	100% controllo amministrativo
	esclusione		X	5% controllo in loco
	riduzione graduale		X	1% controllo ex post

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Non pertinente	Ritardo fino a 5 giorni
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Non pertinente	Ritardo da 6 a 10 giorni
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Non pertinente	Ritardo oltre 10 giorni



SCHEDA N. 3 Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 13

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Descrizione impegno	Consegna copia cartacea della domanda di acconto e relativo corredo documentale entro 10 giorni dal rilascio sul portale SLAN			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando mis. 2.2.3 parr. 20.5 e 20.8			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura	
	X operazione (azione)		coltura	
Tipologia di penalità	decadenza totale	campo di applicazione	X	100% controllo amministrativo
	esclusione		X	5% controllo in loco
	riduzione graduale			1% controllo ex post
	X			

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Non pertinente	Ritardo fino a 5 giorni
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Non pertinente	Ritardo da 6 a 10 giorni
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Non pertinente	Ritardo oltre 10 giorni



SCHEDA N. 4 Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 14

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D	
Descrizione impegno	Inoltro e rilascio sul portale SIAN della domanda di pagamento del contributo per l'impianto entro il termine previsto per l'attuazione dell'intervento				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando mis. 2.2.3 parr. 20.6 e 20.8				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura		
	operazione (azione)		coltura		
Tipologia di penalità		decadenza totale	campo di applicazione	X	
				esclusione	X
		riduzione graduale		100% controllo amministrativo	X
	X				5% controllo in loco
				1% controllo ex post	

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Contributo per costi d'impianto fino a € 20.000,00	Non pertinente	Ritardato inoltro fino a 10 giorni
Medio (3)	Contributo per costi d'impianto da € 20.001,00 a € 50.000,00	Non pertinente	Ritardato inoltro da 11 a 20 giorni
Alto (5)	Contributo per costi d'impianto oltre € 50.000,00	Non pertinente	Ritardato inoltro di oltre 20 giorni



SCHEDA N. 5 Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 15

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Descrizione impegno	Consegna copia cartacea della domanda di pagamento del contributo per l'impianto e relativo corredo documentale entro 10 giorni consecutivi dal rilascio sul portale SIAN			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando mis. 2.2.3 parr. 20.6, 20.2 e 20.8			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 5	misura		gruppo di coltura	
	operazione (azione)		coltura	
Tipologia di penalità		decadenza totale	X	100% controllo amministrativo
		esclusione	X	5% controllo in loco
		riduzione graduale		1% controllo ex post
	X			

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Contributo per costi d'impianto fino a € 20.000,00	Non Pertinente	Ritardo dall'11° al 15° giorno
Medio (3)	Contributo per costi d'impianto da € 20.001,00 a € 50.000,00	Non Pertinente	Ritardo dall'16° al 20° giorno
Alto (5)	Contributo per costi d'impianto oltre € 50.000,00	Non Pertinente	Ritardo oltre il 20° giorno



SCHEDA N. 6 Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 16

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Inoltro della comunicazione di fine lavori				
Bando mis. 2.2.3 par 20.6				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura	
	X operazione (azione)		coltura	
Tipologia di penalità	decadenza totale		X	100% controllo amministrativo
	esclusione		X	5% controllo in loco
	riduzione graduale			1% controllo ex post
	X			

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Contributo per costi d'impianto fino a € 20.000,00	Non pertinente	Inoltro della comunicazione oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per i lavori
Medio (3)	Contributo per costi d'impianto da € 20.001,00 a € 50.000,00	Non pertinente	Inoltro della comunicazione oltre 30 giorni dalla scadenza prevista per i lavori
Alto (5)	Contributo per costi d'impianto oltre € 50.000,00	Non pertinente	Inoltro della comunicazione oltre 60 giorni



SCHEDA N. 7 Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 17

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Descrizione impegno	Conclusione dei lavori nei termini stabiliti			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando mis. 2.2.3 par.20.2			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura	
	X operazione (azione)		coltura	
Tipologia di penalità	decadenza totale		X	100% controllo amministrativo
	esclusione		X	5% controllo in loco
	riduzione graduale			1% controllo ex post
	X			

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Contributo per costi d'impianto fino a € 20.000,00	Non pertinente	Conclusione dei lavori con un ritardo compreso fra 1 e 10 giorni
Medio (3)	Contributo per costi d'impianto da € 20.001,00 a € 50.000,00	Non pertinente	Conclusione dei lavori con un ritardo compreso fra 11 e 20 giorni
Alto (5)	Contributo per costi d'impianto oltre € 50.000,00	Non pertinente	Conclusione dei lavori con un ritardo oltre 20 giorni



SCHEDA N. 8 Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 18

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Descrizione impegno	Adozione di un sistema contabile distinto			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Reg.(CE) 1698/05 e s.m.i art. 75 Bando misura 223 par. 14.2.6.			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura	
	X operazione (azione)		coltura	
Tipologia di penalità	decadenza totale	campo di applicazione	X	100% controllo amministrativo
	esclusione		X	5% controllo in loco
	X riduzione graduale			1% controllo ex post

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Spesa ammissibile fino a € 25.000,00	Numero di movimenti non registrati fino al 20% dei movimenti totali	Non pertinente
Medio (3)	Spesa ammissibile da € 25.001,00 a € 50.000,00	Numero di movimenti non registrati superiore al 20% ma inferiore al 50% dei movimenti totali	Non pertinente
Alto (5)	Spesa ammissibile oltre € 50.000,00	Numero di movimenti non registrati superiore al 50% dei movimenti totali	Non pertinente



SCHEDA N. 9 Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 19

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Descrizione impegno	Rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità (apposizione e manutenzione di tabelle di cantiere e targa informativa; conformità delle tabelle di informazione e pubblicità a quanto indicato nel bando)			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	All. VI punto 2.2 del reg. 1974/06 e s.m.i. Bando misura 223 par. 14.2.7.			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura	
Tipologia di penalità	X	operazione (azione)	coltura	
		decaenza totale	X	100% controllo amministrativo
		esclusione	X	5% controllo in loco
	X	riduzione graduale		1% controllo ex post

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Contributo per costi d'impianto fino a € 20.000,00	Tabelle di cantiere presenti ma non conformi per dimensioni e/o contenuti	Non pertinente
Medio (3)	Contributo per costi d'impianto da € 20.001,00 a € 50.000,00	Tabelle di cantiere assenti	Non pertinente
Alto (5)	Contributo per costi d'impianto oltre € 50.000,00	Tabelle di cantiere assenti e targa informativa assente o non conforme	Non pertinente



SCHEDA N. 10 Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 20

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Descrizione impegno	Invio e corretta compilazione della scheda di monitoraggio			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando misura 223 par. 17.2.2			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura	
	X operazione (azione)		coltura	
Tipologia di penalità	decadenza totale		campo di applicazione	X 100% controllo amministrativo
	esclusione			X 5% controllo in loco
				X 1% controllo ex post
	X riduzione graduale			

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Assolvimento entro il 15° giorno dalla richiesta dell'Ufficio competente	Non pertinente
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Assolvimento fra il 16° e 30° giorno dalla richiesta dell'Ufficio competente	Non pertinente
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Assolvimento oltre il 30° giorno dalla richiesta dell'Ufficio competente	Non pertinente



SCHEDA N. 11 Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 27

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Descrizione impegno	Segnalazione all'U.T.E. del cambio di destinazione d'uso delle particelle oggetto dell'investimento prima della richiesta di pagamento del contributo			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando misura 2.2.3 par. 6			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura	
	X operazione (azione)		coltura	
Tipologia di penalità	decadenza totale		X	100% controllo amministrativo
	esclusione		X	5% controllo in loco
	X riduzione graduale			1% controllo ex post

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Assolvimento entro il 15° giorno dalla richiesta dell'Ufficio competente	Non pertinente
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Assolvimento fra il 16° e 30° giorno dalla richiesta dell'Ufficio competente	Non pertinente
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Assolvimento oltre il 30° giorno dalla richiesta dell'Ufficio competente	Non pertinente





COMPONENTE A SUPERFICIE

La procedura è regolamentata da:

- Reg (UE) 65/2011 - Sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 – Titolo I
- DM 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

Sono previsti i seguenti controlli (Reg. (UE) N. 65/2011 art. 10)

Controlli amministrativi. Si effettuano sul 100% delle domande (Reg. UE n. 65/2011 art. 11). Tali controlli prevedono la verifica di tutti gli elementi che è possibile controllare con mezzi amministrativi.

Controlli in loco. Si effettuano prima del pagamento su un campione pari al 5% dei beneficiari (Reg. UE n. 65/2011 art. 12, 15). Tali controlli prevedono la determinazione della dimensione delle particelle oggetto di premio.

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

La procedura dei controlli deve garantire il rispetto delle condizioni di concessione del sostegno. Si descrive di seguito la procedura di controllo da adottare, sottolineando la necessità di seguire l'ordine indicato. Pertanto si procederà:

1. alla verifica delle superfici e al relativo calcolo dei pagamenti;
2. alla verifica del rispetto degli impegni e al relativo calcolo dei pagamenti.

1. Superfici: verifica e relativo calcolo dei pagamenti

Verifica delle Superfici. Poiché tale sostegno è calcolato in funzione della superficie delle particelle oggetto di intervento, si procede alla verifica dell'effettiva dimensione delle particelle in base alla quale calcolare l'ammontare dell'aiuto (Reg. UE n. 65/2011 art. 15).

Calcolo dei pagamenti a seguito di verifica delle superfici. Al termine di tale verifica, in caso di discordanza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e quella determinata in sede di controllo, all'importo richiesto si applicano riduzioni in funzione dell'entità delle discordanze (Reg. UE n. 65/2011 art. 16).



CALCOLO DEI PAGAMENTI A SEGUITO DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	
Superficie determinata MAGGIORE della Superficie dichiarata L'aiuto viene calcolato in funzione della superficie dichiarata	
Superficie determinata INFERIORE alla Superficie dichiarata L'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata in funzione dell'entità della differenza tra la superficie determinata e la superficie dichiarata nella domanda di pagamento.	
Differenza fra la superficie determinata e la superficie dichiarata INFERIORE a 00.10.00 ha	L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della Superficie DICHIARATA. Se però detta differenza costituisce una percentuale della superficie DICHIARATA SUPERIORE al 20% non è concesso nessun aiuto
Differenza fra la superficie dichiarata e la superficie determinata INFERIORE al 3% della SUPERFICIE DETERMINATA e INFERIORE a 2.00.00 ha	L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata ² .
Differenza fra la superficie determinata e la superficie dichiarata INFERIORE al 3% della SUPERFICIE DETERMINATA ma SUPERIORE a 2.00.00 ha	L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata. ³ $Importo\ aiuto = Sup. Det. - 2 X (Sup. Dich. - Sup. Det.)$
Differenza fra la superficie determinata e la superficie dichiarata SUPERIORE al 3% della SUPERFICIE DETERMINATA	L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata. ⁴ $Importo\ aiuto = Sup. Det. - 2 X (Sup. Dich. - Sup. Det.)$
Differenza fra la superficie determinata e la superficie dichiarata SUPERIORE al 20% della SUPERFICIE DETERMINATA	Non è concesso alcun aiuto.
Differenza fra la superficie determinata e la superficie dichiarata SUPERIORE al 50% della SUPERFICIE DETERMINATA	Non è concesso alcun aiuto. Inoltre vi è esclusione dal pagamento dell'aiuto, ancora una volta, per un importo pari alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 16 par. 5, comma 3 del reg. CE n. 65/2011). Se l'importo non può essere detratto integralmente dai pagamenti spettanti nei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante viene annullato (articolo 16 par. 7 del reg. UE n. 65/2011).
Dichiarazione eccessiva intenzionale. Nel caso in cui la differenza fra la superficie determinata e la superficie dichiarata sia: 1. imputabile a dichiarazione resa intenzionalmente; 2. SUPERIORE allo 0,5% della SUPERFICIE DETERMINATA o comunque SUPERIORE a 1,00 ha	Non è concesso alcun aiuto (articolo 16 par. 6, comma 1 del reg. CE n. 65/2011).
Dichiarazione eccessiva intenzionale. Nel caso in cui la differenza fra la superficie determinata e la superficie dichiarata sia: 1. imputabile a dichiarazione resa intenzionalmente; 2. SUPERIORE al 20% della SUPERFICIE DETERMINATA	Non è concesso alcun aiuto. Inoltre vi è esclusione dal pagamento dell'aiuto, ancora una volta, per un importo pari alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 16 par. 5, comma 3 del reg. CE n. 65/2011). Se l'importo non può essere detratto integralmente dai pagamenti spettanti nei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante viene annullato (articolo 16 par. 7 del reg. UE n. 65/2011).

² Esempio: Superficie Dichiarata ha 121 - Superficie determinata ha 120.
Percentuale: 0,83%; Differenza inferiore a 2 ettari. L'Aiuto è calcolato su 120 ettari

³ Esempio: Superficie Dichiarata ha 123 - Superficie determinata ha 120.
Percentuale: 2,5%; Differenza superiore a 2 ettari. L'Aiuto è calcolato applicando la formula.

⁴ Esempio: Superficie Dichiarata ha 123,8 - Superficie determinata ha 120.
Percentuale: 3,1%. L'Aiuto è calcolato applicando la formula.



2. Rispetto degli Impegni: verifica e relativo calcolo dei pagamenti.

Verifica del rispetto degli impegni. I regolamenti comunitari prevedono che la concessione del contributo sia subordinata al rispetto di specifici impegni. Pertanto, una volta determinata la superficie ammissibile, si procede alla verifica del rispetto degli impegni assunti. Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni si procede, in funzione della natura dell'infrazione, o alla pronuncia di decadenza della domanda di aiuto o al calcolo delle sanzioni e riduzioni da applicare all'importo di spesa ammissibile determinato.

A tal fine è stata costruita la Griglia delle Infrazioni, che è così strutturata:

- elenco delle infrazioni causa di esclusione o di riduzione del pagamento;
- base giuridica delle infrazioni;
- natura dell'impegno (gli impegni da rispettare si dividono in: essenziali, la cui violazione comporta la decadenza della domanda di aiuto e accessori, la cui violazione comporta la riduzione graduale del contributo);
- individuazione della tipologia di controllo da applicare al singolo impegno;
- individuazione del livello di disaggregazione degli impegni al fine di determinare se la violazione si debba attribuire all'operazione o alla misura.

Si riporta di seguito la Griglia delle Infrazioni relativa alla componente a Superficie della Misura



GRIGLIA DELLE INFRAZIONI RELATIVA ALLA COMPONENTE A SUPERFICIE						
N	Tipologia di infrazione	Base giuridica	Natura dell'impegno (E= Essenziale; A= Accessorio)	Conseguenza (D= Decadenza; R= Riduzione)	Tipologia di controllo (Amministrativo In loco o Ex post)	Livello di disaggregazione (M= Misura O= Operazione)
1	Aver consegnato la copia cartacea della domanda di pagamento del contributo per la manutenzione e il relativo corredo documentale oltre 10 giorni dalla scadenza dei termini fissati nelle apposite circolari AGEA	Bando Misura par. 20.7	E	Decadenza	Amministrativo In loco	O
2	Non aver rispettato le disposizioni e le prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo	Bando misura par. 17.2.2	A	Riduzione	Amministrativo In loco	O
3	Non aver comunicato all'Ufficio competente eventuali variazioni comportanti modifiche sostanziali agli impianti e alle opere realizzate entro 30 giorni dal momento nel quale si sono verificate	Bando misura par. 17.2.2	A	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	O
4	Non aver consegnato all'Ufficio competente, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'intervento, l'apposita "comunicazione di intervento" per interventi non previsti nel Piano di Coltura e Conservazione o, ove previsti, realizzati in periodi diversi da quelli in esso indicati.	Bando misura par. 17.2.2 n. 6	A	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	O
5	Non aver sostituito le fallanze entro il 31 marzo della stagione successiva al verificarsi dell'evento	Bando misura par. 17.2.2 n. 7	A	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	O
6	Non aver eseguito gli interventi di lotta alle infestanti	Bando misura par. 17.2.2 n. 8	A	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	O
7	Non aver eseguito le potature negli impianti di tipologia BPPM	Bando misura par. 17.2.2 n. 9	A	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	O
8	Non aver eseguito gli interventi di lotta fitosanitaria	Bando misura par. 17.2.2 n. 10	A	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	O
9	Non aver eseguito gli interventi di sfollo e diradamento	Bando misura par. 17.2.2 n. 11	A	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	O

10	Non avere eseguito altri interventi previsti nel piano di coltura e conservazione diversi da quelli elencati ai precedenti punti da 5 a 9	Bando misura par. 17.2.2	A	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	O
11	Non consentire ai funzionari incaricati della attività di controllo, in assenza di giustificati motivi, l'accesso in azienda e alla documentazione necessaria.	Reg.(UE) n. 65/2011 art. 4	E	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	M
12	Non comunicare o comunicare oltre i termini stabiliti il verificarsi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali.	- Reg.(CE) 1974/06 e s.m.i art. 47	E	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	O
13	Aver reso deliberatamente false dichiarazioni.	Reg.(UE) n. 65/2011 art. 30	E	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	M





Calcolo dei pagamenti a seguito di verifica del mancato rispetto degli impegni. (Testo consolidato del Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 – come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011 art. 14 e Allegato 5). Una volta definita la Griglia delle Infrazioni, si costruisce, per ogni Impegno accessorio, la relativa scheda delle riduzioni. Tale scheda permette di calcolare l'esclusione o la percentuale di riduzione da applicare al pagamento. Per la determinazione della percentuale di riduzione si procede come di seguito indicato:

- la violazione dell'impegno viene valutata in relazione a tre parametri: Gravità, Entità e Durata
- per ognuno di essi si definisce il corrispondente livello di violazione: basso, medio e alto quantificati rispettivamente nel valore 1, 3, 5 costruendo la matrice di seguito riportata

Livello (o Classe) di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

- una volta quantificati i tre parametri, si applica la media aritmetica
- la media ottenuta viene confrontata con i punteggi della seguente tabella per individuare la percentuale di riduzione da applicare.

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	5%
$3,00 \leq X < 4,00$	25%
$X > 4,00$	50%

- determinati gli importi delle riduzioni e delle esclusioni per ciascun impegno, si esegue la loro sommatoria operata a carico dell'operazione o della misura previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 20 del decreto.

Si riportano di seguito:

- la scheda degli Impegni accessori estrapolati dalla Griglia delle Infrazioni;
- la scheda delle Riduzioni relative al mancato rispetto dei singoli impegni accessori.

Nella tabella che segue sono elencate le infrazioni relative agli impegni accessori per le quali sono state elaborate singole schede di graduazione della riduzione in relazione ai livelli di entità, gravità e durata.

Riferimento griglia delle infrazioni	DESCRIZIONE INFRAZIONE	N. SCHEDA
2	Non aver rispettato le disposizioni e le prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo	1
3	Non aver comunicato all'Ufficio competente eventuali variazioni comportanti modifiche sostanziali agli impianti e alle opere realizzate entro 30 giorni dal momento nel quale si sono verificate	2
4	Non aver consegnato all'Ufficio competente, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'intervento, l'apposita "comunicazione di intervento" per interventi non previsti nel Piano di Cultura e Conservazione o, ove previsti, realizzati in periodi diversi da quelli in esso indicati.	3
5	Non aver sostituito le fallanze entro il 31 marzo della stagione successiva al verificarsi dell'evento	4
6	Non aver eseguito gli interventi di lotta alle infestanti	4
7	Non aver eseguito le potature negli impianti di tipologia BPPM	4
8	Non aver eseguito gli interventi di lotta fitosanitaria	4
9	Non aver eseguito gli interventi di sfollo e diradamento	4
10	Non avere eseguito altri interventi previsti nel piano di cultura e conservazione diversi da quelli elencati ai precedenti punti da 5 a 9	4



SCHEDA N.1 - Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 2

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Descrizione impegno	Rispettare le disposizioni e le prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando misura 223 par. 17.2.2.			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09	misura		gruppo di coltura	
	<input checked="" type="checkbox"/> operazione (azione)		coltura	
Tipologia di penalità	decadenza totale		<input checked="" type="checkbox"/>	100% controllo amministrativo
	esclusione		campo di applicazione	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> riduzione graduale			5% controllo in loco

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Mancato rispetto di n. 1 prescrizione	Una volta nel periodo di impegno
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Mancato rispetto di n. 2 prescrizioni	Da due a tre volte nel periodo di impegno
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Mancato rispetto di n. 3 o più prescrizioni	Oltre tre volte nel periodo di impegno



SCHEDA N.2 - Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 3

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Descrizione impegno	Comunicare all'Ufficio competente eventuali variazioni comportanti modifiche sostanziali agli impianti e alle opere realizzate entro 30 giorni dal momento nel quale si sono verificate			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando misura 223 par. 17.2.2.			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09	misura		gruppo di coltura	
	X operazione (azione)		coltura	
Tipologia di penalità	decadenza totale		X	100% controllo amministrativo
	esclusione		X	5% controllo in loco
	X riduzione graduale		X	1% controllo ex post

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Non pertinente	Ritardo compreso fra 1 e 5 giorni
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Non pertinente	Ritardo compreso fra 6 e 15 giorni
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Non pertinente	Ritardo oltre 15 giorni



SCHEDA N.3 - Riferimento Griglia delle Infrazioni n.4

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Descrizione impegno	Consegnare all'Ufficio competente, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'intervento, l'apposita "comunicazione di intervento" per interventi non previsti nel Piano di Coltura e Conservazione o, ove previsti, realizzati in periodi diversi da quelli in esso indicati.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando misura 223 par. 17.2.2. punto 6			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09	misura		gruppo di coltura	
	X operazione (azione)		coltura	
Tipologia di penalità				
	X			

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Non pertinente	Comunicazione inoltrata fra 30 e 20 giorni prima
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Non pertinente	Comunicazione inoltrata fra 19 e 10 giorni prima
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Non pertinente	Comunicazione inoltrata meno di 10 giorni prima



SCHEDA N. 4 Riferimento Griglia delle Infrazioni n. 5, 6, 7, 8, 9, 10

Per le infrazioni di seguito indicate la gravità è imputata ad un punteggio inerente ciascuna operazione. La somma dei punteggi determina l'attribuzione della classe di violazione. Il periodo più idoneo per effettuare la verifica dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione è compreso tra giugno e settembre. Il montante su cui calcolare la sanzione è rappresentato esclusivamente dal premio annuo di manutenzione.

INFRAZIONE	PUNTEGGIO
Mancata sostituzione fallanze entro il 31 marzo	50
Mancata esecuzione interventi di lotta alle infestanti (come da piano di coltura e conservazione)	20
Mancata esecuzione di adeguate potature per impianti di tipologia BPPM	10
Mancata esecuzione interventi di lotta fitosanitaria	05
Mancata esecuzione interventi di sfollo e diradamento	10
Mancata esecuzione di altri interventi previsti nel piano di coltura e conservazione	05

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 223	Azione/Tipologia	A-B-C-D
Descrizione impegno	Sostituzione fallanze entro il 31 marzo / Esecuzione interventi di lotta alle infestanti come da piano di coltura e conservazione / Esecuzione di adeguate potature per impianti di tipologia BPPM / Esecuzione interventi di lotta fitosanitaria/ Esecuzione interventi di sfollo e diradamento/ Esecuzione di altri interventi previsti nel piano di coltura e conservazione			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando misura 223 par. 17.2.2. punti da 7 a 12			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09	misura		gruppo di coltura	
	X operazione (azione)		coltura	
				X 100% controllo amministrativo
Tipologia di penalità		campo di applicazione	X 5% controllo in loco	
	X		riduzione graduale	X 1% controllo ex post



Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Sommatoria Punteggi fino a 20	5° anno successivo all'anno di esecuzione dell'impianto
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Sommatoria Punteggi superiore a 20 e inferiore a 50	3°- 4° anno successivi all'anno di esecuzione dell'impianto
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Sommatoria Punteggi pari o superiore a 50	1°- 2° anno successivi all'anno di esecuzione dell'impianto





5 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Si riportano di seguito estratti della normativa comunitaria citata nel testo. Tale paragrafo è da considerare esclusivamente una guida per una immediata interpretazione del documento

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Reg. (CE) n. 1698/2005 art. 72 Durata delle operazioni d'investimento

1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005

Reg. (CE) n. 1698/2005 art. 75 Autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, garantisce in particolare: (...omissis)

c) che i beneficiarie altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:

- i) siano informati degli obblighi dell'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione.

Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

Reg. (CE) n. 1974//2006 art. 44 Disposizioni comuni a più misure

1. Se nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Reg. (CE) n. 1974//2006 art. 47 Disposizioni comuni a più misure

1. Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario:

- a) decesso del beneficiario
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'autorità competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Reg. (CE) n. 1974//2006 allegato VI

Informazione e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR

1.2 Competenze dei beneficiari. Per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a EUR 50.000 il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa informativa. (...omissis)

I cartelli e le targhe recano una descrizione del progetto/dell'operazione e gli elementi di cui al punto 3.1. Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartello o della targa. (...omissis)



Reg. UE n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2003 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

REG. (UE) n. 65/2011 art. 4 - Principi generali di controllo

6. Le domande di aiuto, le domande di pagamento e altre dichiarazioni sono respinte qualora i beneficiari o i loro rappresentanti impediscono lo svolgimento dei controlli.. omissis

TITOLO I Sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4. (Relativo alla componente a superficie della misura oggetto del documento)

REG. (UE) n. 65/2011 art. 10 - Principi generali

2. La verifica della conformità ai criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco

REG. (UE) n. 65/2011 art. 11 - Controlli amministrativi

1. Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le altre dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte ai controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è appropriato controllare con mezzi amministrativi...omissis

2. I controlli amministrativi comprendono, se possibile i dati del SIGC. I controlli incrociati si applicano come minimo alle particelle e al bestiame oggetto di una misura di sostegno allo scopo di evitare ogni pagamento indebito di aiuti.

REG. (UE) n. 65/2011 art. 12 - Controlli in loco

1. Il numero complessivo di controlli in loco relativi alle domande di pagamento presentate nel corso di ogni anno civile riguarda almeno il 5% dei beneficiari contemplati dal presente titolo... omissis

REG. (UE) n. 65/2011 art. 15 - Elementi dei controlli in loco e determinazione delle superfici

3. Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

4. Nondimeno l'effettiva determinazione delle dimensioni delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitato a un campione corrispondente ad almeno il 50% delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto...omissis

5. La determinazione delle superfici e il telerilevamento sono effettuati in conformità dell'articolo 34, paragrafo da 1 a 5, e dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1122/2009

REG. (UE) n. 65/2011 art. 16 - Riduzioni ed esclusioni in relazione alla dimensione della superficie

3. Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

Il terzo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

5. Nel caso di cui al secondo comma del paragrafo 3, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari ma non superiore al 20% della superficie determinata.

Se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 50%, il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata. ...omissis



REG. (UE) n. 65/2011 art. 18 – Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi.

1. L'aiuto viene ridotto o rifiutato se i seguenti criteri e obblighi non sono soddisfatti:
... (b) criteri di ammissibilità diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie..omissis

TITOLO II Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'asse 1 e dell'asse 3 e per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 (Relativo alla componente a investimento della misura oggetto del documento)

REG. (UE) n. 65/2011 art. 24 - Controlli amministrativi

3. I controlli amministrativi relativi alle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati,
- della realtà della spesa oggetto della domanda,
- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

4. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata e del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.... omissis.

5. I controlli amministrativi comprendono anche le procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o dell'Unione o nell'ambito di altri periodi di programmazione.. omissis.

6. I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fattura o da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

REG. (UE) n. 65/2011 art. 25 - Controlli in loco

1. Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione.

3. Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo deve tenere conto in particolare:

- dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni
- degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o dall'Unione
- dalla necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure
- dell'obbligo di un campione di spesa casuale che comprende tra il 20 e il 25% della spesa.

4. Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi della stessa operazione.

REG. (UE) n. 65/2011 art. 26 Contenuto dei controlli in loco

1. Mediante i controlli in loco gli Stati membri si adoperano per verificare:

- l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario eseguendo, se necessario, un controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.
- per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni dell'Unione, al capitolato approvato per l'operazione ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente eseguiti;
- la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno;
- la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche dell'Unione, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

2. I controlli in loco delle domande di pagamento selezionate, di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento, riguardano tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

REG. (UE) n. 65/2011 art. 29 - Controlli ex post

1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.



Reg. (UE) n. 65/2011 art. 30 Riduzione ed esclusioni

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi. Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

- (a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento
 - (b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.
- Se l'importo stabilito in applicazione alla lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione alla lettera b) di oltre il 3% all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

3. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis, alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 25 e 29.

Testo consolidato del decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 (come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011)

Sezione 2 Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni

Sottosezione 1 Sostegno per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4, così come definite all'articolo 6 del regolamento (UE) 65/11

(relativa alla componente a superficie della misura oggetto del documento)

DM 30125 del 2009 art. 14 Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 65/11, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 6 paragrafo 1 del medesimo regolamento, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% ed è determinata, ove in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 5.

3. In caso di violazioni di più impegni si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Nel caso di accertamento, per una determinata misura, di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno civile, ovvero nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati. L'autorità competente informa il beneficiario in questione che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente, ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 65/11, con le conseguenze previste dall'articolo 16 del presente decreto.

Articolo 16 del DM n. 30125/2009 e s.m.i. Nel testo????

1. La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'articolo 14 comma 4 o ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto costituisce violazione commessa deliberatamente e dà luogo all'esclusione del beneficio della misura in questione, per il corrispondente anno civile e per l'anno civile successivo.

2. In caso di ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dal sostegno FEASR, per la misura di cui trattasi, con la revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati. Inoltre il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli anni civili mancanti al completamento dell'impegno pluriennale. In ogni caso il periodo di esclusione o di interdizione dall'accesso al sostegno recato dalla misura in questione non può essere inferiore ai due anni civili successivi a quello di accertamento della violazione.

3. Le esclusioni e le revoche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di violazioni commesse deliberatamente individuate a norma dell'articolo 23 comma 1 quarto trattino del presente decreto.



Sezione 2 Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni
 Sottosezione 2 Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 23 del Reg. UE 65/11 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del Reg. CE 1698/05

(relativa alla componente a investimento della misura oggetto del documento)

D.M. n. 30125/ 2009 e s.m.i. art. 19

Riduzione ed esclusione per mancato rispetto degli impegni

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 65/11, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 7 del D.M. medesimo
3. In caso di violazioni di più impegni si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.
4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno dell'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

D.M. n. 30125/2009 e s.m.i. art. 20- Cumulo delle riduzioni

In caso di cumulo delle riduzioni si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 65/11, quindi le riduzioni previste dall'articolo 19 del D.M. N. 30125/2009 e s.m.i.

D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.

Allegato 5 Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni per determinate misure dell'asse 2 e 4 concesse alla superficie e agli animali

A - Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti a operazioni e alle misure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 14):

Le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno all'operazione o misura, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di individuare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente l'impegno AA è riferito alla misura mentre l'impegno BB è riferito all'operazione. Nel caso di violazione dell'impegno AA la riduzione /esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente all'operazione..omissis

Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

B - Applicazioni delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2 - Sottosezione 1)

_ Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificare il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

- Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 19 comma 4 sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5; entità=5; durata=5)

- Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5) arrotondando al secondo decimale per difetto (0,001-0,05) o per eccesso (>0,05).



- Ad esempio supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

Si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) e si calcola la media aritmetica pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3)

- La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	25 %
X >= 4,00	50 %

Nell'esempio sopra riportato la riduzione ammonterebbe al 5% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'importo violato.

- Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dell'operazione o della misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 22 del regolamento (UE) 65/11

D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.

Allegato 7 Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni nell'ambito dell'asse 1 e 3 di determinate misure dell'asse 2 e 4 e delle misure di cui agli articoli 63 lettera c) 66 e 68 del reg. CE 1698/05 per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali

A – Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti a operazioni e alle misure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 19):

Le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno all'operazione o misura, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di individuare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente l'impegno AA è riferito alla misura mentre l'impegno BB è riferito all'operazione. Nel caso di violazione dell'impegno AA la riduzione /esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente all'operazione..omissis

Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

B - Ai sensi dell'articolo 19 comma 2 le regioni e province autonome o l'Autorità di gestione possono individuare altre percentuali di riduzioni maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio e alto)

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	x %
X >= 4,00	y %



Laddove non sia possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione di un impegno ed i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, le percentuali di riduzione sono direttamente abbinate agli impegni corrispondenti al fine di operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.

C - Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2 - Sottosezione 2)

- Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificare il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

- Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 19 comma 4 sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5; entità=5; durata=5) come indicate nei documenti di programmazione regionale, approvati dalla Commissione Europea e/o nelle relative disposizioni attuative.

- Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5) arrotondando al secondo decimale per difetto (0,001-0,05) o per eccesso (>0,05).

Ad esempio supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

Si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) e si calcola la media aritmetica pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3)

- La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	x %
X >= 4,00	y %

Nell'esempio sopra riportato la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'importo violato.

- Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dell'operazione o della misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 20 del decreto.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it